

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26 (BUR n. 128/1992)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Art. 1 (Modifica della tabella A della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12).

1. La tabella A allegata alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge. ⁽¹⁾

Art. 2 (Interventi nel settore primario)

Omissis ⁽²⁾

Art. 3 (Modifica dell'[art. 9](#) della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (Opere acquedottistiche)).

1. Il comma 1 dell'[art. 9](#) della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente comma:

omissis ⁽³⁾

Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[art. 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- 1 () Tabella non riportata
- 2 () Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004,
n. 18.
- 3 () Testo riportato nella legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12